



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 879/2017
R.GEN

N. 15/2019
REG.SENT
Dell'8 gennaio
2019

N. 3059/2015
R.G.N.R.

N. _____ CAMP.
PENALE

REDATA
SCHEDA IL

IL TRIBUNALE DI NOVARA

N. _____
REG.
ESEC

In composizione monocratica nella persona del

G.O.T. Dr.ssa Alessia Albertone

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della dr.ssa D. _____ lega

e con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario _____

Alla pubblica udienza dell'8 gennaio 2019

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

_____ nato ad _____, dom. dich. in _____
_____;

difesi di ufficio dall'Avv. _____ **Libero assente**

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990 perchè, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 75 del citato D.P.R., coltivava, sul balcone di casa, n. 6 piantine di canapa indiana, che a seguito di indagine tecnica sono risultate idonee a produrre marijuana, sostanza inserita nella tabella II del D.P.R. 309/1990 ed era inoltre in possesso di un bilancino di precisione marca LAICA; fatto di lieve entità.
In Castelletto Sopra Ticino, il 13.07.2015

Conclusioni del P.M.:

condanna a mesi 6 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa;

Conclusioni della difesa:

In principalità: assoluzione ex art. 530, co. 1 o II, c.p.p.
In subordine: minimo pena e benefici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto regolarmente notificato, S.L. [redacted] è stato citato a giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

Verificata la regolarità del contraddittorio, e dichiarata l'assenza dell'imputato, nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti [redacted] e [redacted].

Al termine della discussione, le parti hanno concluso come da verbale.

[redacted], in servizio presso i CC di Castelletto Sopra Ticino, ha dichiarato che il 13.07.2015, su segnalazione di alcuni colleghi, aveva effettuato una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di [redacted], sussistendo il sospetto che il medesimo coltivasse sul balcone di casa alcune piantine di canapa indiana.

La perquisizione - avvenuta in presenza di [redacted] e della mamma convivente, [redacted] - dava esito positivo, permettendo di rinvenire n. 6 piantine ed un bilancino.

[redacted], in servizio presso il LASS di Alessandria, ha dichiarato di aver esaminato le piantine sequestrate a [redacted] appurando che erano tutte idonee alla produzione di marijuana, per un tenore di principio attivo complessivo di 1379,9 mg, pari a 55 dosi droganti (cfr. relazione tecnica del LASS di Alessandria in atti).

Al termine del giudizio, si ritiene provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato aseritogli.

Invero, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 109/2016 e poi più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, "costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale" (Cass. Pen., n. 12226 del 16.03.2018; conf. Cass. Pen. n. 49528 del 13.10.2009 e Cass. Pen. n. 28605 del 24.04.2008).

Infatti, "la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti ben può valersi come pericolosa, ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli, per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga: tanto più che l'attività produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili. Si tratta quindi di un tipico reato di pericolo" (Corte Cost., n. 109/2016).

In forza dei sopra richiamati arresti giurisprudenziali, essendo risultato provato che [REDACTED] si era dato alla coltivazione di piantine di canapa indiana, dalle quali erano ricavabili 55 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, deve ritenersi altrettanto provata anche l'offensività della condotta tenuta dal prevenuto, intesa come prova della effettiva capacità delle piante sequestrate a produrre un effetto drogante.

Oltre a ciò, il dato ponderale (55 dosi medie) della sostanza trovata in possesso del prevenuto e la presenza presso la sua abitazione di un bilancino di precisione (utilizzabile quindi per la suddivisione in dosi della droga) inducono comunque a ritenere dimostrata, oltre ogni ragionevole dubbio, la coltivazione a fini di successivo spaccio della marijuana trovata in possesso del [REDACTED]

In punto pena, ritenute concedibili le circostanze attenuanti generiche (in ragione della formale incensuratezza dell'imputato ed al fine di meglio adeguare il trattamento sanzionatorio alla gravità del caso concreto), si stima congruo condannare [REDACTED] a mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, così determinata: p.b. mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa diminuita, ex art. 62 bis c.p., alla summenzionata pena finale.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Si dispongono la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Il carico del ruolo d'udienza non ha permesso la stesura contestuale della motivazione, giustificando l'adozione del termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 - 535, c.p.p., 62 bis e 163 c.p.

DICHIARA

~~.....~~ colpevole del reato ascrittogli e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa alle condizioni di legge.

Visti gli artt. 240 c.p.,

dispone la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Visto l'art. 544, co. III, c.p.p.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 8 gennaio 2019

Il G.O.T.

dr.ssa Alessia ALBERTONE

Alessia Albertone

CORTE PENALE DI NOVARA
Depositate in Cancelleria
Novara, li _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot. *[Firma]* *[Firma]*